



SEZIONE ECOLABEL ITALIA
DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E L'ECOAUDIT
Organismo Competente Nazionale
per l'applicazione del Regolamento (CE) 66/2010

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI
QUALITA' ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA -ECOLABEL UE- E PER LA
VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELLO STESSO
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009

Rev. 2 del 16/07/2015

PREMESSO CHE

- il Regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) istituisce un sistema comunitario relativo alla concessione della licenza di uso di un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria per promuovere prodotti con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita e per offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti;
- lo stesso Regolamento stabilisce
 - o all'art. 4, comma 1, che *<<Ogni Stato membro designa uno o più organismi, all'interno dei ministeri governativi o al di fuori di essi, responsabili per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento («l'organismo competente» o «gli organismi competenti») e si assicura che siano operativi.>>*;
 - o all'art. 4, comma 3, che *<<Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi competenti soddisfino i requisiti fissati all'Allegato V>>*
 - o all'Allegato V che *<<Un organismo competente è in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso assegnati dal presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo competente medesimo o per conto e sotto la responsabilità di quest'ultimo. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato designato, l'organismo competente ha a sua disposizione:
.....
b) la descrizione delle procedure in base alle quali si è svolta la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguono tra i compiti svolti in qualità di organismo competente e qualsiasi altra attività;
c) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. >>*;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e s. m. e i. "Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit" istituisce il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, articolato in due sezioni dotate di autonomia operativa, di cui una per le attività riguardanti l'Ecolabel,

CONSIDERATO CHE

- il Regolamento (CE) 66/2010 agli art. 9 e 10 stabilisce le modalità di concessione della licenza di uso del marchio Ecolabel UE, i termini e le condizioni d'uso e norme per la sorveglianza del mercato ed il controllo dell'uso del marchio Ecolabel UE in conformità ai requisiti di valutazione pubblicati a norma dell'art. 8 dello stesso Regolamento;
- lo stesso Regolamento stabilisce all'art. 9 c. 4 che *<<L'organismo competente al quale è inviata una richiesta esige il pagamento di diritti conformemente all'Allegato III. L'uso del marchio Ecolabel UE è subordinato al versamento dei diritti entro i termini stabiliti.>>*;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e s.m. e i. stabilisce che il Comitato si avvalga del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ANPA [n.d.r. oggi ISPRA -Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale] per lo svolgimento dei propri compiti;

- Il Regolamento interno del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente del 1/4/2008 all'art. 1, c. 1 stabilisce che <<Ai fini dei rapporti con l'esterno le due sezioni assumono rispettivamente la denominazione "Comitato Ecolabel ed Ecoaudit – Sezione Ecolabel Italia" e "Comitato Ecolabel ed Ecoaudit – Sezione EMAS Italia">>;

la Sezione Ecolabel Italia del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, nella seduta del 16/7/2015

ADOTTA

la revisione n. 2 del documento "*Procedura per la concessione della licenza di uso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea -Ecolabel UE- e per la vigilanza sul corretto uso dello stesso, ai sensi del Regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2009*" di seguito riportata.

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA -ECOLABEL UE- E PER LA VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELLO STESSO

ai sensi del Regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 25 Novembre 2009

Rev. 2 del 16/07/2015

SOMMARIO

1. Oggetto	5
2. Definizioni	5
3. Riferimenti normativi	6
4. Richiedente e prodotti	6
5. Concessione della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE	7
6. Revisione e proroga dei criteri Ecolabel UE	10
7. Rinuncia alla licenza di uso del marchio	11
8. Sorveglianza sui prodotti Ecolabel UE e controllo sull'uso del marchio	11
9. Diritti di istruttoria e Diritti di uso del marchio	12
10. Recupero crediti	13
11. Abuso del marchio	13
12. Sanzioni	13
13. Modalità di comunicazione con la Sezione Ecolabel	13
14. Disposizioni finali e transitorie	14

1. OGGETTO

La presente procedura definisce le modalità operative adottate dalla Sezione Ecolabel Italia del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Organismo Competente nazionale per l'attuazione del Regolamento (CE) 66/2010¹ per la concessione della licenza di uso del marchio comunitario di qualità ecologica dell'Unione Europea "Ecolabel UE".

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni:

concessione del marchio Ecolabel	concessione della licenza di uso del marchio Ecolabel UE, per determinati prodotti o servizi, effettuata attraverso la stipula di un contratto: -- di "prima concessione", presentata cioè per la prima volta nel corso di validità di una Decisione Ecolabel UE per un determinato gruppo di prodotti, -- di "estensione", di un contratto già stipulato ed in vigore, ad altri prodotti, o -- di "rinnovo", intesa alla modifica di un contratto già stipulato ed in vigore per tener conto dei nuovi criteri adottati dalla CE con una nuova Decisione Ecolabel UE per il gdp,
criteri Ecolabel	criteri adottati con una Decisione della Commissione UE, ai sensi del Regolamento,
ECAT	Ecolabel Catalogue (catalogo Ecolabel),
estensione	concessione della licenza di uso del marchio Ecolabel UE, per determinati prodotti o servizi, effettuata attraverso la stipula di un contratto integrativo di un precedente contratto di "prima concessione",
gruppo di prodotti	categoria di prodotti destinati a scopi analoghi, simili nell'uso o con analoghe proprietà funzionali, simili in termini di percezione da parte del consumatore,
impatto ambientale	qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita,
marchio Ecolabel	marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea "Ecolabel UE" relativo ad un prodotto,
operatore	produttore, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante,
origine di un prodotto	il luogo in cui un prodotto è fabbricato/offerto nella forma in cui è immesso nel mercato,
prima concessione	concessione della licenza di uso del marchio Ecolabel UE, per determinati prodotti o servizi, effettuata attraverso la stipula del primo contratto con lo stesso richiedente relativamente ad uno stesso gruppo di prodotti,

¹ Regolamento (CE) n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)

prodotto	bene o servizio,
prodotto Ecolabel	prodotto al quale è stato concesso, da un Organismo Competente europeo, l'uso del marchio Ecolabel UE,
registro Ecolabel nazionale	registro nazionale dei prodotti Ecolabel UE di cui all'art.5 del D.M. n. 413/95 e s. m. e i.,
Regolamento	Regolamento (CE) n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e s. m. i.,
rinnovo	concessione della licenza di uso del marchio Ecolabel UE, per determinati prodotti o servizi, effettuata attraverso la stipula di un nuovo contratto, a valle dell'entrata in vigore di una nuova Decisione che modifica i criteri Ecolabel UE rispetto ai quali i precedenti contratti di concessione sono stati stipulati,
Sezione Ecolabel	Sezione Ecolabel Italia del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit,
segreteria della Sezione Ecolabel	parte del supporto funzionale fornito da ISPRA alla Sezione Ecolabel,
sito web della Sezione Ecolabel	pagine web nel sito di ISPRA dedicate alle attività della Sezione Ecolabel,
supporto ISPRA	supporto funzionale (logistico, di segreteria ed amministrativo) e supporto tecnico forniti da ISPRA alla Sezione Ecolabel,
Titolare	titolare della licenza di uso del marchio Ecolabel UE

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento per la concessione del marchio Ecolabel è la seguente:

- Regolamento CE 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e s. m. e i.;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 2 agosto 1995, n.413 e s. m. e i.;

4. RICHIEDENTE E PRODOTTI

Ogni operatore che desidera utilizzare il marchio Ecolabel UE ne può fare richiesta alla Sezione Ecolabel. Tale operatore nel seguito è denominato "il richiedente".

La concessione del marchio Ecolabel può essere richiesta per tutti i prodotti, destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario a titolo oneroso o gratuito, per i quali con Decisione della Commissione Europea siano stati adottati criteri Ecolabel.

La richiesta, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento, può essere presentata:

- se il prodotto ha origine in un singolo Stato Membro, presso l'Organismo Competente di quello Stato Membro;
- se il prodotto ha origine nella stessa forma in diversi Stati Membri, presso l'Organismo Competente di uno di tali Stati Membri;
- se il prodotto ha origine al di fuori della Comunità, presso l'Organismo Competente di uno degli Stati Membri nei quali il prodotto sarà, o è stato, immesso sul mercato.

5. CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE

Il procedimento per la concessione (prima concessione, rinnovo o estensione) della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE si articola nelle seguenti fasi:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | pre-registrazione (su ECAT) | <i>da parte del richiedente</i> |
| 2. | presentazione della domanda di concessione del marchio Ecolabel | <i>da parte del richiedente</i> |
| 3. | verifica dei requisiti del richiedente, della completezza della domanda e istruttoria tecnica | <i>da parte della segreteria e del supporto tecnico ISPRA</i> |
| 4. | delibera | <i>da parte della Sezione Ecolabel</i> |
| 5. | stipula del contratto di licenza | <i>da parte del richiedente e del Presidente della Sezione Ecolabel</i> |
| 6. | certificato Ecolabel UE | <i>da parte della Sezione Ecolabel</i> |
| 7. | aggiornamento di ECAT e del Registro Ecolabel nazionale | <i>da parte della segreteria e del supporto tecnico ISPRA</i> |

5.1. Pre-registrazione (su ECAT)

Il richiedente deve effettuare una pre-registrazione su ECAT, accessibile attraverso il sito web della Commissione UE, per ogni singolo prodotto per cui intende richiedere la concessione del marchio Ecolabel.

La dimostrazione dell'avvenuta pre-registrazione deve essere fornita al supporto ISPRA prima che questo concluda l'istruttoria tecnico amministrativa, a meno di documentata impossibilità per motivi tecnici non imputabili al richiedente.

5.2 Presentazione della domanda di concessione del marchio Ecolabel

Contestualmente alla pre-registrazione su ECAT, il richiedente deve inviare alla Sezione Ecolabel, per il tramite della segreteria della Sezione, la richiesta di concessione del marchio Ecolabel, redatta conformemente ai modelli disponibili sul sito web della Sezione, seguendo le indicazioni per le comunicazioni con la Sezione Ecolabel fornite nel paragrafo 13.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il pagamento dei relativi diritti di istruttoria.

In caso di domanda di estensione o di rinnovo il richiedente deve anche fornire la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei diritti d'uso del marchio per il periodo precedente alla domanda.

Per la redazione della domanda, il richiedente deve seguire le indicazioni riportate nel Manuale dell'Utente relativo allo specifico gruppo di prodotti cui la domanda si riferisce, consultabile sul sito web della Commissione UE o sul sito web della Sezione Ecolabel.

Tutta la documentazione deve essere inviata anche su supporto digitale.

Il richiedente ha l'obbligo di conservare, per tutta la durata del contratto, copia di tutta la documentazione prodotta

5.3 Verifica dei requisiti del richiedente, della completezza della domanda e istruttoria tecnica

Entro due mesi dal ricevimento della richiesta di concessione del marchio Ecolabel UE, il supporto ISPRA verifica:

- i requisiti del richiedente, anche in riferimento alla definizione di "Operatore" di cui al paragrafo 2,
- se la documentazione presentata è completa e
- se i prodotti rispettano i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE, tenuto conto dei rispettivi sistemi di verifica e valutazione (artt. 8 e 9 del Regolamento).

Nel computo dei due mesi sopra citati non si considerano i periodi di chiusura di ISPRA.

Nel caso il richiedente non abbia i requisiti prescritti, il supporto ISPRA informa la Sezione Ecolabel che adotta un provvedimento formale di rigetto della domanda.

Nel caso di documentazione incompleta o di altre Non Conformità, il supporto ISPRA informa immediatamente il richiedente indicandogli le necessarie integrazioni o azioni correttive da porre in essere; contestualmente sospende l'iter istruttorio, e di conseguenza il computo dei sessanta giorni in cui è tenuto a svolgerlo, fino alla risoluzione delle Non Conformità o al raggiungimento del totale di sei mesi di sospensione (calcolati dalla data in cui il supporto ISPRA ha inviato la comunicazione).

Nel caso in cui le Non Conformità siano risolte entro questo termine, il supporto ISPRA conclude l'istruttoria, redige una Relazione di Istruttoria con esito positivo e la invia alla Sezione Ecolabel che assume le deliberazioni conseguenti.

Nel caso in cui le Non Conformità non siano risolte entro questo termine, il supporto ISPRA conclude l'istruttoria, redige una Relazione di Istruttoria con esito negativo e la invia alla Sezione Ecolabel che assume le deliberazioni conseguenti.

L'istruttoria è costituita da:

- a. analisi documentale,
- b. attività di controllo relativa all'uso improprio del marchio sul sito e sulla documentazione tecnica e promozionale del richiedente e, dove previsto o ritenuto necessario,
- c. verifica ispettiva durante i procedimenti istruttori,
- d. redazione di Relazione di Istruttoria conformemente alle indicazioni fornite dalla Sezione

Le verifiche ispettive durante i procedimenti istruttori vengono effettuate quando:

- previste dalle Decisioni della Commissione UE applicabili (ad es. nel caso delle Decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE relative rispettivamente ai "Servizi di campeggio" ed ai "Servizi di ricettività turistica"),
- le organizzazioni interessate non danno evidenza di:
 - avere attuato e certificato e di mantenere in funzione un Sistema di Gestione della qualità o di Gestione Ambientale o
 - di possedere procedure operative dei processi e dei controlli che assicurano un buon margine di confidenza sulla capacità del richiedente di rispettare i criteri Ecolabel applicabili ed in particolare di avere un piano di controllo che garantisca il rispetto dei criteri Ecolabel nel tempo,
- ritenute necessarie dalla Sezione Ecolabel.

Il richiedente deve consentire al supporto ISPRA di svolgere verifiche ispettive in loco (presso uffici, aziende e siti produttivi). A questo scopo il supporto ISPRA concorda con il richiedente i tempi di esecuzione della verifica.

Le verifiche ispettive sono effettuate da personale tecnico del supporto ISPRA, o da questo specificamente incaricato, nei periodi di ordinaria operatività di uffici, aziende e siti produttivi (nel caso delle strutture ricettive e dei campeggi, nei periodi di apertura stagionale).

Al termine di una verifica ispettiva viene redatto un verbale, firmato da entrambe le parti in cui sono riportati gli esiti della stessa.

Nel caso siano riscontrate delle Non Conformità nel verbale debbono essere indicati i tempi e le modalità per la loro risoluzione, così come concordati tra supporto ISPRA e richiedente nel corso della visita. Inoltre il supporto ISPRA sospende l'iter istruttorio e si applica quanto già descritto in precedenza per i casi di Non Conformità.

5.4 Delibera della Sezione Ecolabel

La Sezione Ecolabel entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della Relazione di istruttoria, predisposta dal supporto ISPRA a conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa, assume una decisione in merito alla domanda del richiedente.

Nel computo dei trenta giorni sopra citati non si considerano i periodi di chiusura di ISPRA.

Nel caso in cui la Sezione Ecolabel deliberi l'accoglimento della domanda di concessione del marchio Ecolabel UE, il suo Presidente è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di licenza.

Nel caso in cui deliberi di non accogliere la domanda, la Sezione Ecolabel ne dà comunicazione al richiedente ai sensi dell'art. 10bis della l. 241/1990.

Nel caso specifico in cui dalla Relazione di Istruttoria redatta dal supporto ISPRA per un domanda di rinnovo o estensione del marchio Ecolabel UE emergano una o più delle seguenti situazioni:

- mancato rispetto dei criteri Ecolabel previsti per l'utilizzo del marchio,
- mancato pagamento dei diritti annuali previsti per l'uso del marchio,
- utilizzo improprio del marchio,

la Sezione Ecolabel delibera il non accoglimento dell'istanza e la sospensione del diritto di uso del marchio Ecolabel UE, precedentemente concesso, fino alla dimostrazione dell'avvenuto superamento delle situazioni sopra citate, ovvero la risoluzione del contratto già stipulato.

In tali casi la Sezione Ecolabel invia al richiedente la comunicazione prevista dall'art.10bis della legge 7 agosto 1990 n.241 e s. m. i. e quella relativa all'avvio del procedimento, prevista dall'art.7 della stessa legge 241/90 e s. m. i.

5.5 Contratto di licenza di uso del marchio Ecolabel UE

Nel caso in cui la Sezione Ecolabel deliberi l'accoglimento della domanda di concessione del marchio Ecolabel UE, il supporto ISPRA predispose il corrispondente contratto e lo invia al richiedente.

Il contratto deve essere restituito alla segreteria della Sezione Ecolabel, firmato dal legale rappresentante del richiedente in quadruplica copia, ciascuna siglata in ogni pagina.

Il Presidente della Sezione Ecolabel firma a sua volta le quattro copie originali del contratto che la segreteria della Sezione Ecolabel provvede ad inviare al richiedente.

Il richiedente restituisce al supporto ISPRA, entro e non oltre 60 giorni dalla data di registrazione, una copia originale del contratto recante timbro del competente Ufficio del Registro.

La risoluzione del contratto comporta la revoca della licenza di uso del marchio Ecolabel UE, con conseguente cancellazione dei relativi prodotti dall'ECAT e dal Registro Ecolabel nazionale (vedi paragrafo 5.7).

In nessun caso, a valle di una delibera di sospensione o di revoca del contratto Ecolabel il richiedente potrà avanzare richiesta di rimborso dei diritti annuali già versati.

Il contratto può essere sottoscritto dalle parti anche con firma elettronica

5.6 Certificato Ecolabel UE

Al momento della stipula del contratto, nel caso dei servizi di campeggio e di quelli di ricettività turistica, e su richiesta del concessionario in tutti gli altri casi, il supporto ISPRA predispone il certificato Ecolabel UE. Dopo averne verificato la correttezza e completezza il supporto ISPRA sottopone il certificato alla firma del Presidente della Sezione. Dopo la firma, la segreteria della Sezione invia il certificato al concessionario. Nel certificato sono riportate le seguenti informazioni:

- nome del concessionario,
- numero e data di scadenza del contratto,
- nome del gruppo di prodotti di riferimento,
- elenco aggiornato dei prodotti per i quali è stata concessa la licenza di uso del marchio Ecolabel UE,
- data di rilascio del certificato.

5.7 Aggiornamento di ECAT e del Registro Ecolabel nazionale

Al termine di ogni procedimento relativo ad una richiesta di concessione del marchio Ecolabel UE conclusosi con la firma da parte del Presidente della Sezione Ecolabel di un contratto con il richiedente, il supporto ISPRA procede alla conferma della pre-registrazione effettuata sull'ECAT dal richiedente stesso (vedi paragrafo 5.1).

Contestualmente, il supporto ISPRA aggiorna il Registro Ecolabel nazionale, consultabile sul sito web della Sezione Ecolabel.

La risoluzione di un contratto comporta la cancellazione, a cura del supporto ISPRA, dei relativi prodotti sia dall'ECAT sia dal Registro Ecolabel nazionale.

6. REVISIONE E PROROGA DEI CRITERI ECOLABEL UE

6.a Revisione dei criteri

Il Regolamento Ecolabel prevede la revisione periodica dei criteri Ecolabel UE.

Per ogni gruppo di prodotti i criteri definiti a seguito della revisione dei precedenti sono stabiliti da una specifica Decisione della Commissione Europea.

Tale Decisione stabilisce anche la data di entrata in vigore ed il periodo di validità dei nuovi criteri e il periodo di validità di quelli che vengono sostituiti.

Coloro che hanno ottenuto la licenza di uso del marchio Ecolabel UE per prodotti per i quali nuovi criteri Ecolabel UE stati pubblicati in una specifica Decisione della CE devono avviare la procedura per il rinnovo della licenza di uso del marchio Ecolabel UE rispetto ai nuovi criteri.

Allo scopo di agevolare tale rinnovo, entro quindici giorni dalla pubblicazione della nuova Decisione contenente i criteri aggiornati, il supporto ISPRA informa tutti i concessionari interessati dell'avvenuta adozione dei nuovi criteri, ricordando che il marchio Ecolabel UE già ottenuto deve essere rinnovato.

Le domande di rinnovo seguono l'iter di cui al punto 5.

6.b Proroga dei criteri

Nel caso in cui la validità dei criteri Ecolabel per uno specifico gruppo di prodotti sia prorogata senza modificazioni, entro quindici giorni dalla pubblicazione della relativa Decisione il supporto ISPRA comunica ai concessionari del marchio Ecolabel per quel gruppo di prodotti, ai quali la Sezione Ecolabel non abbia inviato formale comunicazione di risoluzione del contratto o per i quali non abbia avviato procedimenti di sospensione o revoca del marchio Ecolabel UE, che il contratto è prorogato automaticamente per il restante periodo di vigenza dei criteri medesimi quale rideterminato a seguito della citata proroga.

7. RINUNCIA ALLA LICENZA DI USO DEL MARCHIO

La rinuncia alla licenza di uso del marchio da parte del Titolare può avvenire in qualsiasi momento nel corso di validità del contratto. Tale rinuncia deve essere comunicata alla Sezione Ecolabel, per il tramite della segreteria e seguendo le modalità di comunicazione con la Sezione Ecolabel di cui al paragrafo 13, dal legale rappresentante del richiedente, con un preavviso di tre mesi. La comunicazione deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R o, ove possibile, a mezzo PEC.

Alla rinuncia alla concessione del marchio da parte del Titolare della relativa licenza seguono, allo scadere dei tre mesi dalla data di ricevimento della relativa domanda da parte della segreteria della Sezione, la risoluzione del contratto e la cancellazione, a cura del supporto ISPRA, dei relativi prodotti sia dall'ECAT sia dal Registro Ecolabel nazionale (vedi paragrafo 5.7).

La rinuncia al marchio non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti annuali maturati fino alla data della risoluzione del contratto.

La rinuncia alla domanda di licenza di uso del marchio (durante la fase di istruttoria) deve essere comunicata alla Sezione Ecolabel con le stesse modalità sopra descritte.

A seguito di tale comunicazione il supporto ISPRA ~~di chiudere~~ l'istruttoria redigendo l'apposita Relazione.

8. SORVEGLIANZA SUI PRODOTTI ECOLABEL UE E CONTROLLO SULL'USO DEL MARCHIO

Il supporto ISPRA, su mandato della Sezione Ecolabel, svolge attività di sorveglianza sui prodotti che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE. Tale attività si svolge:

- sulla base di un Piano Annuale di Sorveglianza (PAS) che viene concordato tra il supporto ISPRA e la Sezione Ecolabel e da questa formalmente approvato. Il PAS è finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo della conformità ai criteri del marchio Ecolabel UE, da parte dei prodotti che hanno ottenuto la licenza di uso del marchio, e della correttezza dell'uso del marchio stesso ed inoltre
- qualora la Sezione lo ritenga necessario, come ad es. nel caso di segnalazione o denuncia da parte di terzi.

L'attività di sorveglianza si esplica attraverso un processo di analisi documentale, che include la verifica della pubblicità, del sito web e dell'etichetta utilizzata, e può includere verifiche ispettive presso i siti produttivi citati in contratto e analisi effettuate sui prodotti.

L'attività di sorveglianza può interessare qualsivoglia Titolare, in qualsiasi momento della validità del contratto avente ad oggetto il marchio Ecolabel UE.

Le verifiche ispettive di sorveglianza sono eseguite dal supporto tecnico ISPRA senza preavviso al Titolare (art.10 del Regolamento).

Le risultanze dell'attività di sorveglianza, con le eventuali Non Conformità riscontrate ed i tempi e le modalità per la loro risoluzione, così come concordati tra supporto ISPRA e Titolare nel corso della sorveglianza, sono riportate in una Relazione di Sorveglianza che viene trasmessa dal supporto ISPRA alla Sezione Ecolabel per le deliberazioni conseguenti.

9. DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DIRITTI DI USO DEL MARCHIO

Il richiedente la concessione del marchio Ecolabel deve sostenere le seguenti spese:

- a. diritti d'istruttoria;
- b. spese per le eventuali verifiche ispettive di sorveglianza e per istruttorie all'estero;
- c. spese relative alle prove di laboratorio necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri Ecolabel;
- d. spese per la registrazione del contratto;
- e. diritti di uso del marchio.

La concessione del marchio Ecolabel è subordinata al tempestivo pagamento di tutti i diritti ad esso relativi. Pertanto l'evidenza dell'avvenuto pagamento degli stessi deve essere inviata, alle scadenze previste, alla segreteria della Sezione Ecolabel.

9.a. Diritti di istruttoria

I diritti di istruttoria sono stabiliti dall'Organismo Competente nazionale ai sensi del Regolamento e devono essere pagati secondo le modalità previste dal DM 413/1995 e s. m. e i.

Le informazioni relative ai diritti di istruttoria e alle modalità per effettuare i relativi versamenti sono pubblicate sul sito web della Sezione Ecolabel.

I diritti di istruttoria sono relativi a ciascuna domanda di concessione del marchio.

Documentazione attestante l'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.

Il mancato pagamento delle spese di istruttoria è un elemento ostativo all'avvio del procedimento istruttorio e causa di rigetto della domanda (paragrafi 5.2 e 5.3).

9.b. Spese per le verifiche ispettive

Le spese affrontate dal supporto ISPRA per lo svolgimento delle eventuali verifiche ispettive all'estero o di quelle di sorveglianza ordinarie (previste dal Piano Annuale di Sorveglianza) o straordinarie (disposte dalla Sezione Ecolabel a seguito di segnalazioni e/o denunce da parte di terzi), così come previsto dal Regolamento comunitario Ecolabel sono a carico del richiedente o del Titolare (vedi paragrafo 5.3 b. e paragrafo 8).

Per tali spese ISPRA emette regolare fattura intestata al richiedente / Titolare del marchio.

9.d. Spese per la registrazione del contratto

Tutti i contratti debbono essere registrati come previsto dalle norme vigenti.

9.e. Diritti d'uso del marchio

I diritti d'uso del marchio Ecolabel sono stabiliti dall'Organismo Competente nazionale ai sensi del Regolamento e devono essere versati annualmente, a partire dalla data di stipula del contratto Ecolabel, secondo le modalità previste dal DM 413/1995 e s. m. i.

Le informazioni relative ai diritti di uso e alle modalità per effettuare i relativi versamenti sono pubblicate sul sito web della Sezione Ecolabel.

Il Titolare del marchio è sempre tenuto al pagamento dei diritti annuali anche in mancanza di produzione e vendita dei prodotti o in assenza di erogazione del servizio. In tali casi di diritti sono dovuti nella misura minima.

Il mantenimento della licenza di uso del marchio Ecolabel è subordinato al tempestivo pagamento dei diritti annuali. Pertanto la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli stessi deve essere inviata alla segreteria della Sezione Ecolabel, alle scadenze annuali previste, unitamente alla pertinente documentazione sul fatturato relativo ai prodotti Ecolabel.

Il mancato pagamento dei diritti d'uso del marchio è causa di risoluzione del contratto, revoca del marchio Ecolabel UE e cancellazione dei relativi prodotti dall'ECAT e dal Registro Ecolabel nazionale.

10. RECUPERO CREDITI

In caso di mancato pagamento dei diritti d'uso da parte del richiedente / Titolare, anche dopo sollecito da parte della segreteria della Sezione Ecolabel, quest'ultima provvede di conseguenza, sia con riferimento all'adozione di provvedimenti di diniego, risoluzione e revoca previsti dal contratto e dalla presente procedura, sia con riferimento alla trasmissione degli atti all'Autorità competente per il recupero dei crediti erariali.

11. ABUSO DEL MARCHIO

In materia di abuso del marchio, la Sezione Ecolabel si attiva, sulla base delle Relazioni di Istruttoria, delle Relazioni di sorveglianza e dei verbali delle visite ispettive eseguite dal supporto ISPRA o a seguito di segnalazioni di terzi, sulla base della normativa vigente, nazionale ed europea.

12. SANZIONI

La Sezione Ecolabel stabilisce le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento comunitario Ecolabel e adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione.

Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive sempre che non ricorrano i presupposti per i provvedimenti di risoluzione contrattuale e di sospensione o revoca del marchio previsti dal contratto e dalla presente procedura.

13. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LA SEZIONE ECOLABEL

Ai fini e nell'ambito della presente procedura, tutte le comunicazioni inviate tramite Poste Italiane o altri servizi postali devono riportare il seguente indirizzo:

Sezione Ecolabel Italia
del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit
c/o ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 – ROMA
Tel.: 06-50073013
Fax: 06-50072439

Per informazioni sulle norme e sulle procedure applicabili relativamente alla marchio Ecolabel UE è possibile fare riferimento al supporto ISPRA all'indirizzo di posta elettronica:

segreteria.ecolabel@isprambiente.it

14. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Questa revisione 2 della procedura entra in vigore il giorno 16/07/2015 ed è pubblicata sul sito web della Sezione Ecolabel.

Roma, 16/07/2015